



PROVVEDIMENTO N. 23 DEL 12 MAGGIO 2021

Oggetto: Proroga ulteriore termini motorizzazione CRI per emergenza CRI

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e ss.mm.ii.;

VISTO il vigente Statuto dell'Associazione della Croce Rossa Italiana;

VISTO il nuovo Testo Unico CRI (T.U.) approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale CRI con Delibera n. 65 del 25 luglio 2020;

VISTA delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021;

VISTO il Decreto DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52;

VISTO l'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, che dispone che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

CONSIDERATO che lo stato di emergenza nazionale già prorogato al 31 gennaio 2021 con modifiche introdotte dal D.L. 14 gennaio 2021, n. 2 e poi al 30 aprile 2021, è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2021 con le modifiche introdotte dall'art. 10 del D.L. 22 aprile 2021, n. 52;


CONSIDERATO ALTRESI' che la disposizione dell'art. 103 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, ha effetto solo per la circolazione in Italia, deve essere opportunamente coordinata con le disposizioni del Regolamento (UE) Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021 cd. "Omnibus II", valida per la circolazione sull'intero territorio dell'Unione;

RILEVATA l'esigenza di porre in essere ogni misura idonea ad assicurare ai Comitati CRI, ad ogni livello, la prosecuzione delle attività consentendo una proroga dei termini a seguito delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del perdurare dello stato di emergenza nazionale;

PRESO ATTO del parere positivo espresso da parte della Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, che raccomanda, per quanto oggettivamente possibile, il progressivo ritorno alla normalità delle procedure di Motorizzazione;

RITENUTE ad oggi ancora valide ed attuali le disposizioni generali impartite con il Provvedimento presidenziale n. 04 del 4 febbraio 2021;

Presidente Nazionale





DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di aggiornare la Determina n. 4 del 4 febbraio 2021, con le seguenti nuove modifiche ed integrazioni:

1) **PATENTE**

IN ITALIA: La validità ad ogni effetto della Patente di Servizio C.R.I. prevista dall'art. 48 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I. in scadenza fino al 30.04.2021 è prorogata al 31 luglio 2021.

IN U.E.: La validità della Patente di Servizio CRI all'interno dell'Unione Europea, per effetto della normativa UE in materia si conforma a quella prevista per le patenti civili. Pertanto, per circolare negli altri Paesi membri dell'UE con veicoli targati CRI, le patenti di servizio CRI (analogamente a quanto previsto per le patenti di guida civili rilasciate in Italia), hanno la seguente scadenza:

- le patenti CRI scadute tra 1° febbraio 2020 e 31 maggio 2020, sono valide fino a 13 mesi dopo la scadenza naturale;
- le patenti CRI scadute tra 1° giugno 2020 e 31 agosto 2020, sono valide fino al 1° luglio 2021;
- le patenti CRI scadute o in scadenza tra 1° settembre 2020 e 30 giugno 2021, sono valide fino a 10 mesi dopo la scadenza naturale.

2) **PERMESSO PROVVISORIO DI GUIDA**

La validità ad ogni effetto del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell'art. 47 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., è prorogata al 31 luglio 2021.

3) **FOGLIO ROSA**

Le "autorizzazioni ad esercitarsi alla guida", rilasciate ai sensi dell'art. 58 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., sono prorogate fino ad un anno dalla data di rilascio. Con il cessato stato di emergenza, dette autorizzazioni riprenderanno la regolare validità di sei mesi.


4) **REVISIONE**

Vale quanto stabilito dal Provvedimento presidenziale n. 4 del 4 febbraio 2021.

5) **ALLEGATI AL T.U.**

Nelle more della imminente pubblicazione delle Linee Guida vers. 1.0, funzionali al Testo Unico Motorizzazione CRI oggi vigente (in appendice delle quali saranno elencati tutti i nuovi allegati aggiornati), tutti gli allegati precedentemente emanati rimangono vigenti e continuano ad essere utilizzati nella misura in cui essi risultano compatibili al nuovo T.U.. Alcuni allegati possono provvisoriamente essere adattati al nuovo T.U., laddove ritenuto particolarmente necessario.

Presidente Nazionale






- 6) **ALBO NAZIONALE FORMATORI MOTORIZZAZIONE C.R.I.**
È approvato il nuovo **Albo Nazionale dei Trainer Motorizzazione CRI (TSSG e TIG), e dei Formatori (FSG)**, nel quale confluiscono anche gli ex Formatori di Guida CRI che siano stati comunque accertati in possesso dei requisiti previsti, compreso il regolare pagamento della quota associativa, il mantenimento dello status di socio attivo regolarmente registrato sul portale associativo GAIA e acquisita anche la personale conferma delle singole disponibilità a mantenere attiva la collaborazione con la Motorizzazione Nazionale CRI per le esigenze formative manifestate dal territorio. Con l'approvazione dell'Albo si completa il complesso iter di allineamento della Formazione Motorizzazione CRI ai criteri di base stabiliti dalla recente riforma della Formazione generale CRI. Il nuovo Albo, che sarà pubblicato nella sezione Motorizzazione del sito nazionale CRI (www.cri.it/motorizzazione) ed aggiornato semestralmente dalla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI, annulla e sostituisce il precedente Albo Formatori di Guida CRI.
- 7) **LIMITI DI ETA' PER LA PATENTE C.R.I.**
Per quanto previsto dagli artt. 48 e 50 del T.U. per la circolazione dei veicoli C.R.I., valgono i nuovi limiti di età stabiliti dall'Allegato 22-2021, che per ogni buon uso è allegato e parte integrante della presente Ordinanza Presidenziale.
- 8) Il presente provvedimento è notificato ai Presidenti/Commissari ad ogni livello, nonché al Segretario Generale ed alla Commissione Nazionale Motorizzazione CRI.

Roma, 12 maggio 2021

Il Presidente Nazionale


Avv. Francesco Rocca



LIMITI DI ETÀ MINIMI DI RILASCIO E MASSIMI DI RINNOVO DELLA PATENTE DI SERVIZIO C.R.I.

Modello CRI 138/05	Validità	Limite minimo di età	VECCHIO Limite massimo di età	Limite massimo di età	Limite massimo Patente Civile Art. 115 CdS
1	10 anni (fino al 65° anno di età)	14 anni (con consenso dell'esercente la potestà del genitore)	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale)	77 anni
	5 anni (dal 65° al 75° anno di età)			75 anni (certificato medico CRI quinquennale)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	1 anno (dal 75° in poi)			82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
2	10 anni (fino al 65° anno di età)	18 anni	70 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale)	77 anni
	5 anni (dal 65° al 75° anno di età)			75 anni (certificato medico CRI quinquennale)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	1 anno (dal 70° in poi)			82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
3	10 anni (fino al 65° anno di età)	18 anni	80 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale)	77 anni
	5 anni (dal 65° al 75° anno di età)			75 anni (certificato medico CRI quinquennale)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	1 anno (dal 75° in poi)			82 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4	10 anni (fino al 65° anno di età)	18 anni	70 anni	65 anni (certificato medico CRI decennale)	77 anni
	5 anni (dal 65° al 75° anno di età)			75 anni (certificato medico CRI quinquennale)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	1 anno (dal 75° in poi)			80 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
4b	5 anni (fino al 60° anno di età)	21 anni	65 anni	60 anni (certificato medico CRI quinquennale)	77 anni
	2 anni (dal 60° al 64° anno)			64 anni (certificato medico CRI biennale)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	2 anni (dal 65° al 70° anno di età)			70 anni (certificato Medico CRI annuale, con prove dei riflessi)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
5	1 anno (dal 70° anno di età in poi)	21 anni	70 anni	77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
	5 anni (fino al 65° anno di età)			65 anni (certificato medico CRI quinquennale)	77 anni
	2 anni (dal 65° al 69° anno di età)			69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflessi)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
5b	1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	70 anni	77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
	5 anni (fino al 65° anno di età)			65 anni (certificato medico CRI quinquennale)	77 anni
	2 anni (dal 65° al 69° anno di età)			69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflessi)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
6	1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	65 anni	77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL annuale, con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
	5 anni (fino al 65° anno di età)			65 anni (certificato medico CRI quinquennale con prove riflessi)	65 anni
	2 anni (dal 65° al 69° anno di età)			69 anni (certificato medico CRI biennale con prove riflessi) (limite max 20 t.)	68 anni (tramite CML)
7	1 anno (dal 64° anno di età in poi)	21 anni	65 anni	77 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi). Dopo 70 anni declassata a Patente CRI 4b	80 anni (limite max 20 t. e oltre biennale tramite CML)
	5 anni (fino al 60° anno di età)			60 anni (certificato medico CRI quinquennale, con prove riflessi)	60 anni
	2 anni (dal 60° al 64° anno)			64 anni (certificato Commissione Medica Locale CRI o ASL con prove riflessi)	68 anni (rinnovo annuale CML)
8	1 anno (dal 64° anno di età in poi)	21 anni	65 anni	77 anni (certificato medico CRI quinquennale, con prove riflessi)	77 anni
	5 anni (fino al 65° anno di età)			65 anni (certificato medico CRI quinquennale, con prove riflessi)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	2 anni (dal 65° al 69° anno di età)			69 anni (certificato medico CRI biennale, con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
9	1 anno (dal 69° anno di età in poi)	21 anni	70 anni	75 anni (certificato annuale Commissione Medica Locale CRI o ASL, con prove riflessi) (limite max 10 t. del complesso veicolare)	77 anni
	10 anni (fino al 65° anno di età)			65 anni (certificato medico CRI)	80 anni (un solo rinnovo di 3 anni in CML)
	5 anni (dal 65° al 75° anno di età)			75 anni (certificato medico CRI)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)
	1 anno (dal 75° in poi)	21 anni	75 anni	80 anni (certificato medico CRI annuale con prove riflessi)	82 anni (e oltre biennale tramite CML)

N.B. Nel rinnovo della Patente di Servizio CRI, il Tipo di Patente CRI superiore (fino alla Tipo 7, ed escluse quindi le Patenti Tipo 5, 5b, e 8), determina il limite massimo di validità dell'intera Patente di Servizio CRI, anche in caso di declassamento.



ALLEGATO 1

**CLASSIFICAZIONE E CARATTERISTICHE VEICOLI
E RELATIVO GRADO DI PATENTE DI SERVIZIO C.R.I. PER CONDUZIONE**

Patente Tipo	Classificazione del veicolo su Patente C.R.I.	Caratteristiche dei veicoli utilizzati per l'esame pratico di guida	Veicoli tipo	Riferimento alla Categoria Internaz.le civile	
1	Ciclomotori di servizio ovvero veicoli ad essi assimilati	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente, Segway, monopattini elettrici, aventi potenza inferiore a 2 kW. ovvero 50 cc. <i>(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)</i>	Ciclomotori	L1 L2	 
2	Motoveicoli da trasporto e veicoli speciali da trasporto assimilabili	Motoveicoli per il trasporto di persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente aventi potenze inferiori a 25 kW. o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg), ovvero superiori a 120 cc. e che raggiungono la velocità di almeno 100 km/h. Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). <i>(N.B. Obbligo di casco idoneo e omologato)</i>	Motoveicoli	L3 L4 L5 L6 L7	
3	Autovetture di rappresentanza ed autocarri operativi leggeri. A questi veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale, ovvero da trasporto aventi massa autorizzata inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o Persone, aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. <i>(N.B.: età minima 18 anni)</i>	Autovetture	M1 N1 (<3,5t) O1	
4	Autovetture operative, Ambulanze da trasporto, veicoli speciali operativi assimilabili. A questi veicoli possono essere agganciati, rimorchi, anche ad uso speciale, operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t. kg	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose, Ambulanze da trasporto, aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t. e posti inferiori o uguali a 9 incluso conducente. <i>(N.B.: età minima 18 anni, comprese Ambulanze in servizio ordinario)</i>	Ambulanze da trasporto ordinario di infermi, Minibus (fino a 9 posti), Autocarri leggero (fino a 4.5 t.)	M1 N1 (<3,5t) O1	  
4b	Minibus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 750 kg	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva non superiore alle 4.5 t. e posti inferiori o uguali a 20 incluso conducente. <i>(N.B.: età minima 21 anni)</i>	Minibus (fino a 20 posti compreso conducente)	M2	
5	Ambulanze di soccorso, auto-mediche, ambulanze neonatali, unità mobili di cura intensiva, veicoli per il trasporto plasma od organi e veicoli speciali ad essi assimilati	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone, attrezzature, farmaci o materiale biologico, allestiti per il servizio sanitario d'urgenza e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., aventi massa complessiva non superiore alle 4,5 t. <i>(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)</i>	Ambulanze di soccorso per emergenza sanitaria. Auto-mediche per emergenza sanitaria	M1	

5b	Moto-mediche	<p>Motoveicoli per il trasporto di cose e persone immatricolati per un passeggero oltre il conducente e muniti dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S., avente potenze inferiori a 25 kW, o con rapporto potenza/peso fino a 0,16 kW/kg), ovvero superiore a 120 cc. e che raggiunge la velocità di almeno 100 km/h.</p> <p>Per i candidati di età superiore ai 21 anni la prova può essere effettuata con un motociclo senza sidecar avente una potenza inferiore a 35 kW (anziché 25 kW). Motoslitte da soccorso su piste e strade innevate, impegnate in servizi di attività speciali aventi con potenza compresa fra 11 e 35 KW, anche dotate di rimorchio sanitario a traino e munite dei dispositivi di cui all'art. 177 C.d.S.. Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9.</p> <p><i>(N.B.: età minima 21 anni per le Ambulanze in servizio di emergenza)</i></p>	<p>Motoveicoli da strada, a 2, 3 o 4 ruote, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria.</p> <p>Motoveicoli da neve dotati di pattini direzionali e cingoli di trazione, per interventi di emergenza o emergenza sanitaria. Per tali veicoli speciali la patente 5b è valida in abbinamento alla patente Tipo 9.</p>	<p>L3</p> <p>L4</p> <p>L5</p> <p>L6</p> <p>L7</p>	
6	Autocarri operativi medi e pesanti, trattori stradali, operativi carri attrezzi e veicoli speciali ed essi assimilati. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. <i>(N.B.: età minima 21 anni)</i>	Autocarri pesanti per trasporto di cose	<p>N2 (<12,00t)</p> <p>N3 (>12,00t)</p>	 
7	Autobus da trasporto ed operativi. Ai veicoli possono essere agganciati rimorchi anche ad uso speciale operativi o da trasporto aventi massa inferiore a 2 t.	Autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose aventi massa complessiva superiore alle 4,5 t. e posti superiori a 20 oltre quello del conducente. <i>(N.B.: età minima 21 anni)</i>	Autobus per	M3	 
8	Rimorchi operativi e da trasporto aventi massa autorizzata uguale o superiore a 2 t.	Complessi veicolari composti da autoveicolo adibito al trasporto di persone e cose avente massa complessiva superiore alle 4,5 t. e posti inferiori o uguali a 20 oltre quello del conducente., a cui è abbinato un rimorchio o semi rimorchio di massa complessiva superiore alle 2 t. <i>(N.B.: età minima 21 anni)</i>	Rimorchi per trasporto di cose e/o di persone	<p>O2</p> <p>O3</p> <p>O4</p>	  

<p>9</p>	<p>Macchine operatrici, carrelli elevatori, moto carrelli da trasporto e operativi altri veicoli per movimentazione di merci o per l'effettuazione di lavori compresi i veicoli speciali.</p>	<p>Macchine operatrici, carrelli elevatori, moto carrelli da trasporto e operativi altri veicoli per movimentazione e la elevazione di merci, compresi i carichi sospesi, o per l'effettuazione di lavori in elevazione, compresi i veicoli speciali.</p> <p>Per i veicoli speciali dotati di dispositivi supplementari di allarme la patente Tipo 9 è utilizzata congiuntamente alla Tipo 5, o 5b per i veicoli assimilabili ai motoveicoli (es. motoslitte).</p> <p><i>(N.B.: età minima 18 anni i soli veicoli cat. M1, età minima 21 anni tutti gli altri veicoli cat. N, O, T, R, S)</i></p> <p><u>RIFERIMENTI NORMATIVI</u></p> <p><i>(D.Lgs. 81/08 art. 36; 37 e 71 – formazione, informazione, idoneità attrezzature)</i></p> <p><i>(D.Lgs. 81/08 - Allegato 7 – verifiche periodiche)</i></p> <p><i>(Accordo Stato-Regioni Rep. 53/CSR del 22/02/2012 – formazione specifica)</i></p>	<p>Veicoli per la movimentazione o il trasporto di cose e/o persone. Veicoli muniti di cingoli. Veicoli speciali per il trasporto di persone e/o di cose (es. motoslitte), purché in abbinamento alla patente Tipo 5 o 5b se muniti di dispositivi supplementari di allarme ed utilizzati in servizio di interventi di emergenza e/o di urgenza sanitaria.</p>	<p>M1 N O T R S</p>	
----------	---	--	--	---	---